



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

STATUTO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DI DATA 11.09.2014.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 12.09.2014 AL 12.10.2014.

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE N. 37 DI DATA 16.09.2014.

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL DPREG 1 FEBBRAIO 2005 N. 3/L IL PRESENTE STATUTO È ENTRATO IN VIGORE IL 13 OTTOBRE 2014.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29 FEBBRAIO 2016.

| | |
|---|-----------|
| PREAMBOLO ED INTRODUZIONE STORICA | 1 |
| TITOLO I - PRINCIPI..... | 2 |
| ART. 1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE | 2 |
| ART. 2. PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI | 2 |
| ART. 3. INFORMAZIONE DEI CITTADINI | 4 |
| ART. 4. POTESTÀ REGOLAMENTARE E PUBBLICITÀ DEI REGOLAMENTI..... | 4 |
| TITOLO II – PARTECIPAZIONE | 4 |
| ART. 5. NOZIONE..... | 4 |
| ART. 6. REGOLAMENTO | 5 |
| CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE..... | 5 |
| ART. 7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE..... | 5 |
| CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE | 6 |
| ART. 8. CONSULTAZIONE POPOLARE..... | 6 |
| ART. 9. CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE..... | 7 |
| ART. 10. NORME GENERALI | 7 |
| ART. 10 Bis | 8 |
| REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO..... | 8 |
| ART. 11. ESCLUSIONI..... | 9 |
| ART. 12. NORME PROCEDURALI | 9 |
| TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI..... | 10 |
| CAPO I - ORGANI DI GOVERNO | 10 |
| SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE | 10 |
| ART. 13. ATTRIBUZIONI | 10 |
| ART. 14. CONVOCAZIONE..... | 11 |
| ART. 15. NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 11 |
| ART. 16. CONSIGLIERE INCARICATO | 13 |
| SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE..... | 13 |
| ART. 17.ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO | 13 |
| ART. 18.COMPOSIZIONE | 14 |
| ART. 19.MOZIONE DI SFIDUCIA | 14 |

| | |
|---|-----------|
| SEZIONE III - IL SINDACO | 15 |
| ART. 20. ATTRIBUZIONI | 15 |
| ART. 21. LINEE PROGRAMMATICHE | 15 |
| CAPO II - ALTRI ORGANI..... | 15 |
| ART. 22. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | 16 |
| ART. 23. GRUPPI CONSILIARI | 16 |
| ART. 24. IL CONSIGLIERE COMUNALE..... | 16 |
| ART. 25.DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI | 17 |
| ART. 26. COMMISSIONI | 17 |
| ART. 27.COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO | 18 |
| TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI | 18 |
| ART. 28.PRINCIPI | 18 |
| ART. 29.ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ | 19 |
| TITOLO V – GARANZIE | 19 |
| ART. 30. OPPOSIZIONI E RICORSI | 19 |
| ART. 31. IL DIFENSORE CIVICO..... | 20 |
| TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI..... | 21 |
| ART. 32.PRINCIPI | 21 |
| ART. 33.ORGANIZZAZIONE | 21 |
| ART. 34.ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO | 22 |
| ART. 35.ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA | 22 |
| ART. 36.IL SEGRETARIO COMUNALE | 23 |
| ART. 37.RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO | 24 |
| TITOLO VII - ATTIVITÀ | 25 |
| CAPO I – PRINCIPI GENERALI | 25 |
| ART. 38.ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI | 25 |
| ART. 39. CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI..... | 25 |
| ART. 40.PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI | 25 |
| ART. 41.DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI..... | 26 |
| CAPO II – L’ATTIVITÀ NORMATIVA..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 42.I REGOLAMENTI | 26 |
| ART. 43 LE ORDINANZE | 26 |
| ART. 44. SANZIONI AMMINISTRATIVE..... | 26 |
| CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..... | 27 |
| ART. 45. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | 27 |
| ART. 46. REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO | 27 |
| CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI | 27 |
| ART. 47. PRINCIPI | 27 |
| TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA | 27 |
| ART. 48. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO | 28 |
| ART. 49. GESTIONE - CONTROLLO | 28 |
| ART. 50. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO | 28 |
| ART. 51. SERVIZIO DI TESORERIA | 29 |
| ART. 52. IL REVISORE DEI CONTI | 29 |
| TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI | 29 |
| ART. 53. NORME GENERALI | 30 |
| ART. 54. TARIFFE | 30 |
| TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | 30 |
| ART. 55. REVISIONI DELLO STATUTO..... | 31 |
| ART. 56. NORME TRANSITORIE | 31 |
| ART. 57. DISPOSIZIONI FINALI | 31 |

PREAMBOLO ED INTRODUZIONE STORICA

Ronzo e Chienis (o Chianis) si affacciano alla storia come due paesi o ville dell'antichissima Pieve di Gardumo, unità amministrativa e religiosa che comprendeva tutta l'attuale Val di Gresta; essi si trovano citati per la prima volta in documenti del tredicesimo secolo, ma erano certamente abitati già da molto tempo.

Nel medioevo una famiglia, forse feudale, i "Signori" di Gardumo edificò il castello di Gresta nel 1225; ad essi nel 1324 subentrarono i Signori di Castelbarco, i quali mantennero la giurisdizione feudale tirolese di Gresta, nella quale erano ricompresi Ronzo e Chienis, fino alla caduta del feudalesimo agli inizi del diciannovesimo secolo.

Il 22 giugno 1787 la comunità di Ronzo approvò il proprio regolamento e stabilì gli obblighi degli eletti al governo; il 16 gennaio 1789 la comunità di Chienis approvò i Capitoli riguardanti le cariche e gli uffici della comunità.

Entrambi i testi degli antichi statuti risultano conservati presso la biblioteca civica di Rovereto e costituiscono un importante documento sulla vita delle comunità in quel periodo. In essi infatti si rinvennero precise norme in materia di governo locale, di ordine pubblico, di attività economiche, di utilizzo dei beni pubblici e di responsabilità degli Amministratori se non avessero assolto al loro compito con sufficiente diligenza. La particolare attenzione di cui sono oggetto le attività dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame denotano poi l'importanza ed il ruolo fondamentale che le stesse allora rivestivano.

Durante il regno napoleonico d'Italia i paesi della Val di Gresta vennero riuniti in un'unica amministrazione comunale ma, sotto il governo austriaco ricostituirono ciascuno un proprio comune.

Nel 1923 Ronzo e Chienis vennero uniti dal governo italiano al Comune di Pannone insieme a Varano, Manzano e Nomesino mentre, Valle S. Felice venne unito al Comune di Mori. A differenza degli altri paesi della zona di Gardumo Ronzo e Chienis, a motivo della loro vicinanza, mantennero in comune nel corso dei secoli la Chiesa di S.Michele-Assunta, il cimitero e probabilmente altri aspetti associativi.

La presenza invece dei due comuni catastali indica la remota distinzione amministrativa fra le due comunità, come del resto fra ogni altra comunità storica della Val di Gresta. In epoca recente la contiguità, le necessità pratiche e l'associazionismo particolarmente cooperativo hanno posto le basi per la riunificazione amministrativa fra Ronzo e Chienis, avvenuta nel 1971 a seguito dell'esito del referendum tenutosi in data 28 febbraio 1971 e, quindi, recepito da apposita legge

regionale, che determinò l'aggregazione delle frazioni di Varano, Manzano, Nomesino e Pannone al Comune di Mori e la costituzione del nuovo Comune di Ronzo-Chienis.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Identificazione del comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Ronzo-Chienis il territorio e la comunità.
2. Il Comune comprende le frazioni di Prà da Lac e Santa Barbara e confina con i territori dei Comuni di Arco, Mori, Villa Lagarina ed Isera.
3. Il capoluogo del Comune è Ronzo-Chienis. Qui hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Lo stemma del Comune di Ronzo-Chienis è il seguente: d'azzurro al monte cuspidato d'argento, sormontato da un'ombra di sole d'oro movente dal cantone destro del capo e da un cristallo di neve d'argento movente dal cantone sinistro, caricato d'un abete al naturale nodrito sulla meridiana di un monte di cinque cime di verde attraversante, bordato di nero e caricato d'un ramoscello d'oro, con inserti d'argento, fogliato di cinque movente dalla punta.
5. Il gonfalone del Comune di Ronzo-Chienis è il seguente: drappo bianco panna rettangolare del rapporto di 5/8, bordato e frangiato d'oro, terminante al ventame con tre bandoni, il centrale più lungo, e al bilico in tre merli guelfi; caricato al centro dello stemma comunale, sormontato da corona di comune color oro e recante in capo la denominazione di Comune di Ronzo-Chienis in tutte lettere maiuscole color oro; contornato a destra da un ramo d'alloro fogliato al naturale fruttifero di rosso e a sinistra da un ramo di quercia fogliato e ghiandifero al naturale, decussati sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro azzurro.
6. La festa patronale della Comunità cade il giorno 29 settembre (San Michele).
7. Il distintivo del Sindaco quale Ufficiale di Governo e quale Capo dell'Amministrazione è la fascia tricolore e la tessera di riconoscimento secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L.

Art. 2. Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici

1. Il Comune di Ronzo-Chienis è ente territoriale autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica e rappresenta la comunità delle donne e degli uomini che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne tutela i diritti e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa,

secondo i principi fissati dalla Costituzione. Opera nel rispetto dei principi fissati nella stessa ed ispira la propria azione ai principi di solidarietà, sussidiarietà e pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, lingua, origine, sesso, cultura e religione.

3. Il Comune esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria attività secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.

4. Il Comune uniforma la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dello Stato e della Comunità Europea, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali ed economiche operanti nel suo territorio.

5. Il Comune promuove la tutela della vita umana, il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Riconosce la famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona. Riconosce altresì i diversi soggetti sociali che compongono la comunità quali risorse primarie per il suo sviluppo. Attiva forme di collaborazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela il territorio, il patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale al fine di salvaguardarlo per le generazioni future.

6. Il Comune, attraverso iniziative di informazione, di ricerca e culturali promuove la pace, i diritti civili, umani e la cultura civica.

7. Il Comune favorisce:

a) la convivenza sociale e civile, ponendo la sicurezza quale obiettivo primario da perseguire attivamente attraverso strumenti mirati e con la partecipazione responsabile dei cittadini;

b) lo sviluppo e la crescita dei minori favorendone l'educazione, la socializzazione e la non violenza;

c) la parità giuridica, sociale ed economica della donna secondo il principio delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione;

d) la valorizzazione del ruolo degli anziani anche attraverso il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione;

e) i diritti dei disabili alla loro realizzazione anche attraverso azioni mirate volte alla rimozione di ostacoli che ne limitino il loro pieno inserimento nel tessuto sociale;

f) uno sviluppo economico ecologicamente sostenibile del territorio e della comunità;

g) la razionale utilizzazione dei terreni di uso civico, in particolar modo dei boschi, dei pascoli e dei terreni coltivati;

h) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

i) il diritto alla salute e alla sicurezza sociale come bene primario attraverso azioni mirate di prevenzione;

l) la promozione di azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici;

m) il diritto alla cultura e alla formazione, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, delle lettere e degli spettacoli nonché la promozione delle attività sportive e ricreative;

n) la valorizzazione ed il recupero degli usi e delle tradizioni locali, la documentazione e la conoscenza della memoria storica della comunità;

o) un'adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini.

Art. 3. Informazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, civili ed economiche assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla propria attività e su quella degli enti ed aziende dipendenti attraverso l'accesso agli atti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

2. Apposito regolamento disciplina i notiziari ufficiali e le altre pubblicazioni periodiche.

Art. 4. Potestà regolamentare e pubblicità dei regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi e ad esso demandate.

2. Il Comune cura la raccolta dei regolamenti in vigore e ne assicura la massima accessibilità per la libera consultazione ed estrazione di copia.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e

sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;

b) persone con oltre sessantacinque anni d'età.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 6. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta comunale una questione di interesse collettivo. Essa è presentata corredata da almeno 50 sottoscrizioni di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed indicando il primo dei firmatari;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 50 cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 30 iscritti, per l'adozione di un atto di competenza del Consiglio comunale o della Giunta, a contenuto determinato e di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione. In caso di impossibilità a fornire la risposta entro il termine di cui al comma precedente, deve essere comunicata al richiedente la ragione dell'impedimento.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno, rispettivamente del Consiglio o della Giunta comunale, la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario. L'organo competente esamina la questione ed entro sessanta giorni dalla presentazione predispone gli interventi necessari e l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento. L'organo competente sente i proponenti, anche in via informale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto. Qualora le proposte non siano adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, da un terzo dei Consiglieri o da almeno 50 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il sesto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali ed i due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. L'esito della consultazione impegna l'Amministrazione a valutare le indicazioni espresse.

Art. 9. Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e quelli dei Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo, e confermativo statutario, quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Fatte salve le previsioni contenute nel presente statuto, il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Può essere altresì promosso dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
2-ter Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto
2-quater L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che, al giorno della votazione, abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.
6. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 10 Bis

Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L..R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'Albo Pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa, La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del

consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 11. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Non può inoltre aver luogo nei due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) agli Statuti delle aziende comunali partecipate ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

i) a qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.

Art. 12. Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte

le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, individua ed interpreta gli interessi generali. È l'organo di indirizzo politico ed esercita, su tutte le attività del Comune, il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, partecipando alla loro definizione, adeguamento e verifica di attuazione con le modalità stabilite dal successivo art. 21.

2. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.

4. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) in materia di denominazione di vie e di piazze;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale,

assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ronzo-Chienis o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00, al netto degli oneri fiscali, nel caso in cui, in base alle risultanze dell'ultimo Censimento della popolazione, il numero di abitanti sia fino a 1.000 e di importo superiore ad euro 500.000,00, al netto degli oneri fiscali, nel caso in cui, in base alle risultanze dell'ultimo Censimento della popolazione il numero di abitanti sia compreso tra 1.001 e 3.000 o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito dalla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

e) in materia di apposizione, estinzione o variazione del vincolo di uso civico;

f) su ogni altra materia che la legge o il presente Statuto attribuisce espressamente alla sua competenza.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 14. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto ai sensi dell'art. 20, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 15. Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella

seduta precedente.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Normalmente articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sette Consiglieri comunali. In tal caso tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto.

9. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

10. Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

12. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

14. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

15. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari

argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché, funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

Art. 16. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore al mandato di legislatura.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 17. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario comunale o ai funzionari dirigenti. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno senza particolari formalità. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco; nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano d'età.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, salvo che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

6. Alle sedute partecipa il Segretario comunale senza diritto di voto che può prendere la parola sulle questioni di propria competenza.

7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari

argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

Art. 18. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta composta da lui e da tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni di legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta scegliendoli tra i consiglieri eletti. Tuttavia può nominare assessori, in numero non superiore ad uno, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco nomina la Giunta con proprio decreto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. Le dimissioni presentate al Sindaco da singoli Assessori sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto o di formale accettazione.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello

nominale e viene accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

5. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 20. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 21. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta comunale, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche di mandato.

5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 22. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 23. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo con il consenso di quest'ultimo.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in difetto di comunicazione del nominativo si considera capogruppo il primo degli eletti in lista.

Art. 24. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate.

Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte. La decadenza è deliberata a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti.

6. I gruppi consiliari sono rappresentati dai rispettivi Capigruppo, i quali sono convocati ogni qualvolta si manifesta l'opportunità e l'esigenza, dal Sindaco per sua iniziativa o su richiesta della Giunta, di un Capogruppo o di non meno di tre Consiglieri.

Art. 25. Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 26. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Art. 27. Commissione Statuto e Regolamento

1. La Commissione Statuto e regolamento è istituita come primo atto dopo la convalida dei Consiglieri e la nomina del Sindaco e della Giunta. La Commissione è composta dal Sindaco, da un rappresentante per ogni gruppo costituito e dal Segretario comunale; l'elezione dei rappresentanti dei gruppi viene effettuata dal Consiglio comunale in forma palese. Nella delibera di nomina della Commissione può essere previsto che la stessa abbia facoltà di avvalersi di esperti esterni, senza diritto di voto.

2. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il regolamento definisce compiti e forme di intervento. La Commissione interpreta lo statuto ed il regolamento e dirime eventuali controversie, comunicando agli organi le proprie determinazioni.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 28. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalle minoranze che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale ai seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti

del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

4. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, come previsto dalla normativa vigente. A tale principio sono uniformati anche i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 29. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 30. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito

dello stesso;

d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone, entro 30 giorni, le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus in ordine* ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 31. Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

3. Il Consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

4. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 32.Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale, nonché al superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 33.Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti preposti alla struttura organizzativa e specifica la competenza dell'adozione degli atti;

b) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria ed a ogni adempimento connesso ai procedimenti di competenza del Comune.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

a) rilasciare le autorizzazioni e le concessioni;

b) adottare le ordinanze;

c) stipulare gli accordi ed i contratti;

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;

b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;

c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;

- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36. Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Fatte salve le competenze attribuite ad organi diversi dal presente Statuto, anche in relazione all'adozione di atti di natura tecnico gestionale, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Il Segretario è responsabile, in relazione alle proprie attribuzioni, del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

5. Alcune delle funzioni di cui al comma 3 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un servizio del Comune, che assumono le responsabilità di cui al comma 4.

6. Il Segretario comunale, oltre alle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

7. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale.

Art. 37. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso e firma i mandati alle liti.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Per gli atti emessi dal Corpo di Polizia Locale il funzionario più alto in grado presso il corpo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

4. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITÀ

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 38. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 39. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 40. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 41. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi sulla base di quanto previsto dalle leggi in materia.

2. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e del Revisore dei conti.

CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 42. I regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 43 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 44. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune può stipulare con gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 46. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 47. Principi

1. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 48. Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 49. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 50. La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni od acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale è responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

4. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio per gli immobili, nel caso in cui non vi sia già la previsione a bilancio, e dalla Giunta negli altri casi, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 51. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 52. Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.

2. Il Sindaco può invitare e richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 53. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, efficacia ed economicità.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. Nella determinazione della politica tariffaria si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Art. 54. Tariffe

1. L'istituzione e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici spettano al Consiglio comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria e con la potestà regolamentare ad esso demandata, mentre spetta alla Giunta comunale la determinazione e l'aggiornamento periodico delle tariffe, salvo diversa previsione contenuta nei regolamenti istitutivi delle stesse.
2. Spetta comunque al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nel caso di servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici e comunque nei casi disciplinati dalla normativa provinciale in materia.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Non possono essere apportate modifiche statutarie nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né nei due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio comunale. Il presente comma non si applica qualora le modifiche statutarie si rendano necessarie per adempiere ad obblighi di adeguamento normativo.

Art. 56. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 57. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta alla Commissione statuto l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.